

VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

REGOLAMENTO GENERALE

CAPO I SOCI

Art. 1 Ammissione, decadenza ed esclusione dei Soci

1. Possono essere ammessi come soci di VIS le persone fisiche e le associazioni, le fondazioni e gli Enti non profit in genere, nelle persone dei loro legali rappresentanti, che:
 - Condividano le finalità e i principi ispiratori dell'organismo di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto (in caso di associazione, fondazione o ente non profit in genere l'adesione ai principi ispiratori di VIS deve risultare dallo statuto);
 - si impegnino all'osservanza di statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'Associazione;
 - si impegnino al perseguimento di vision e mission e al sostegno delle attività dell'Associazione, in particolare, attraverso il pagamento delle quote associative annuali determinate dal Comitato Esecutivo e delle eventuali quote integrative di queste ultime decise dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Esecutivo.
2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Comitato Esecutivo che la sottopone all'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile.
3. Il socio può recedere liberamente dall'associazione comunicando per iscritto la propria intenzione al Comitato Esecutivo.
4. L'Assemblea dei Soci può dichiarare decaduto il socio in caso di mancato versamento della quota associativa annuale o della quota integrativa della quota associativa annuale, trascorsi giorni trenta dal sollecito scritto del Presidente.
5. L'Assemblea dei Soci può escludere il socio che tenga un comportamento e svolga attività o azioni in contrasto con i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione.
6. In tutte le ipotesi di cessazione del rapporto associativo il socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative annuali o integrative o delle altre forme di sostegno versate a favore dell'Associazione.

CAPO II PARTECIPANTI VOLONTARI

Art. 2 Ammissione, decadenza e esclusione dei Partecipanti Volontari.

1. Possono essere ammessi come Partecipanti Volontari le persone fisiche e le associazioni, le fondazioni e gli Enti non profit in genere, comprese le formazioni sociali e i gruppi strutturati ma non formalmente costituiti, nelle persone dei loro legali rappresentanti / responsabili (o delegati all'uopo da costoro nominati):
 - condividano le finalità e i principi ispiratori dell'organismo di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto (in caso di Enti in genere l'adesione ai principi ispiratori di VIS deve risultare dallo statuto o documenti / dichiarazioni equipollenti);
 - si impegnino all'osservanza di statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'Associazione;
 - si impegnino al perseguimento di vision e mission in forma di collaborazione volontaria e gratuita alle attività dell'Associazione attraverso le strutture operative di VIS di cui all'art. 9 dello statuto;
 - si impegnino a fornire il proprio contributo anche attraverso la partecipazione ai momenti assembleari dedicati ai Partecipanti Volontari;
 - posseggano motivazioni ed esperienze e/o competenze sufficienti ad adempiere agli impegni sopra indicati.
2. La domanda di ammissione come partecipante volontario deve riportare le specifiche motivazioni della scelta nonché tutte le dichiarazioni / gli impegni di cui sopra e deve essere corredata di relazione

delle attività, nel caso di candidato Ente, o di curriculum vitae, nel caso di candidato persona fisica, attestante la collaborazione nel corso dell'ultimo anno con il VIS (attraverso una sua struttura operativa o un presidio territoriale) o nell'ambito di iniziative / attività di Enti e gruppi della Famiglia Salesiana e della Chiesa Cattolica in Italia.

3. La domanda deve essere presentata al Comitato Esecutivo dell'organismo che la sottopone all'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile.

4. Il Partecipante Volontario può recedere liberamente da detta qualità comunicando per iscritto la propria intenzione al Comitato Esecutivo.

5. L'Assemblea dei Soci può dichiarare decaduto il Partecipante Volontario in caso di abbandono sistematico delle attività dell'Associazione e mancata prolungata partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti Volontari.

6. L'Assemblea dei Soci può escludere il Partecipante Volontario che tenga un comportamento e svolga attività in contrasto con i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione.

CAPO III ORGANI SOCIALI

Art. 3 Rapporti tra gli Organi Sociali.

1. I rapporti associativi e funzionali degli Organi Sociali dell'Associazione, di cui all'art. 10 dello Statuto, sono ispirati a criteri:

- di corretta responsabilizzazione di ciascuno di essi, secondo le rispettive competenze;
- di reciproca ed equilibrata collaborazione;
- di diligente trasparenza e aperto dialogo.

2. Le competenze di ciascuno dei suddetti Organi Sociali sono informate ai seguenti rispettivi ruoli (ferme le ulteriori specifiche competenze previste nello Statuto e specificate nel presente regolamento):

a) l'Assemblea dei Soci, organo supremo dell'Associazione, stabilisce le scelte programmatiche generali attraverso l'approvazione di un documento di pianificazione strategica pluriennale e di piani annuali e approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi (compreso quello sociale) dell'Associazione;

b) L'Assemblea dei Partecipanti Volontari elabora piani di coordinamento delle attività dell'Associazione sul territorio in applicazione delle scelte programmatiche generali approvate dall'Assemblea dei Soci e formula proposte di azione e organizzative al Comitato Esecutivo;

c) il Comitato Esecutivo esercita collegialmente tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in conformità alle scelte programmatiche dell'Assemblea dei Soci, supervisiona i piani di coordinamento delle attività sul territorio elaborati dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari e nello stesso tempo porta le proposte dell'Assemblea dei Partecipanti Volontari all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, cui sottopone il documento di pianificazione strategica pluriennale per la relativa approvazione.

d) il Presidente garantisce l'unitarietà funzionale e strutturale dell'Associazione, ne è legale rappresentante e primo portavoce, e ne presiede l'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Partecipanti Volontari e il Comitato Esecutivo;

e) i Vicepresidenti esercitano, in via disgiunta fra loro, le deleghe ricevute, anche in via permanente, dal Presidente e sostituiscono il medesimo con pieni poteri in caso di impedimento o di assenza; in particolare, il Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei partecipanti Volontari collabora con il Presidente nel mantenimento dei rapporti con i Partecipanti Volontari e con i Presidi Territoriali.

Art. 4 Candidature alle cariche sociali ed elezioni

1. Ciascun socio e ciascun partecipante volontario può candidarsi alle cariche sociali monocratiche e collegiali.

La candidatura deve essere presentata in segreteria non oltre giorni 20 prima della data dell'assemblea elettiva (30 giorni in caso di assemblea straordinaria), salva la mancanza di candidati per la rispettiva carica, nel qual caso la candidatura potrà essere avanzata fino al momento di apertura delle procedure di elezione.

2. Il numero dei consiglieri da eleggere (uno o tre) di cui al comma 1 dell'art. 13 dello Statuto deve essere stabilito dall'Assemblea dei Soci, cui anche compete la decisione di istituire in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore unico ai sensi del comma 4 dell'art. 17 dello Statuto.

3. In caso di elezioni alle cariche sociali che riguardino sia componenti la cui elezione è di competenza dell'Assemblea dei Soci sia componenti la cui elezione è di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti Volontari (come nel caso di rinnovo dell'intero Comitato Esecutivo o del Collegio dei Revisori) le relative assemblee vengono tenute contemporaneamente, salva distinta verifica dei requisiti di convocazione/costituzione e degli aventi diritto al voto, con individuazione comune, a voto

palese ed a maggioranza semplice, di tre componenti della Commissione elettorale, cui è affidato l'espletamento di tutte le procedure elettorali.

Il voto si svolge a scrutinio segreto e distintamente per ciascuna carica monocratica e per ciascun componente degli organi collegiali diverso dalle cariche monocratiche.

Per i componenti degli organi collegiali sono ammesse fino a tre preferenze.

Viene proclamato come designato alla rispettiva carica il primo degli eletti o i primi tre, nel caso di consiglieri di organi collegiali, in base al numero di preferenze valide, purché sussista il quorum costitutivo della competente assemblea.

Art. 5 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci viene convocata e si svolge nei tempi e modi previsti dall'art. 11 dello Statuto.
2. I requisiti per il diritto di voto, anche mediante delega, in particolare il pagamento delle quote associative, devono essere verificati all'atto della registrazione della presenza del socio all'Assemblea.
3. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, il quale può nominare un Moderatore, con il compito di gestirne i tempi secondo l'ordine del giorno contenuto nella relativa convocazione, eventualmente anche fissando un tempo limite per ciascun intervento individuale.
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, annualmente l'Assemblea dei Soci fissa l'indennità annuale di carica per ciascuno dei componenti del Comitato Esecutivo, distintamente.

Art. 6 Assemblea dei Partecipanti Volontari

1. L'Assemblea dei Partecipanti Volontari viene convocata e si svolge nei tempi e modi previsti dall'art. 12 dello Statuto.
2. Essa, quindi, si riunisce (di norma per una giornata e mezza consecutive) almeno due volte all'anno: un'assemblea viene convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dopo quella dei Soci, al fine di ricevere dal Presidente le informative previste dall'art. 12 c. 6 e 11 c. 7 lettere c, d, f dello Statuto ed elaborare il piano nazionale di coordinamento territoriale; un'altra assemblea viene convocata nel mese di novembre onde affinare il piano nazionale di coordinamento territoriale, per la presentazione della relazione sulle attività dei Presidi Territoriali ad opera del Vicepresidente nominato dalla stessa assemblea oltre che per iniziative formative.
3. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, il quale può nominare un Moderatore, con il compito di gestirne i tempi secondo l'ordine del giorno contenuto nella relativa convocazione, eventualmente anche fissando un tempo limite per ciascun intervento individuale.
4. Nell'ambito della competenza assembleare relativa alla formulazione di proposte di azione e organizzative al Comitato Esecutivo, ciascun partecipante volontario con diritto di voto può sottoporre alla discussione e approvazione assembleare una o più mozioni, anche in forma collettiva.
5. Le mozioni devono essere presentate per iscritto entro e non oltre l'orario di chiusura dei lavori del primo giorno di Assemblea e, in caso di durata limitata a un giorno, entro altro orario limite stabilito dall'Assemblea all'inizio dei lavori; esse devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea, che fa dare atto a verbale del numero di mozioni ricevute e dei relativi proponenti, e devono essere, quindi, immediatamente messe agli atti dal/dalla Segretario/a verbalizzante.
6. Le mozioni devono essere formulate in maniera chiara e sintetica e devono essere sottoscritte dal/dai proponente / proponenti.
7. Alla lettura, discussione e approvazione di ciascuna delle mozioni assembleari deve essere dedicato un tempo adeguato. Allo scopo di assicurare una trattazione equilibrata, il Presidente dell'Assemblea o il Moderatore, ove nominato, prima dell'inizio della discussione propone all'Assemblea il tempo massimo di trattazione di ciascuna mozione ed eventualmente un tempo limite per ciascun intervento individuale.
8. Il Presidente dell'Assemblea procede alla lettura delle mozioni nell'ordine in cui gli sono state presentate e invita i proponenti a esporle e a fornire gli opportuni chiarimenti.
9. Una volta lette e presentate le mozioni, l'Assemblea potrà decidere di rinviare la discussione o approvazione di alcune delle mozioni proposte per mancanza di tempo o per altre ragioni di opportunità.
10. Nel corso della discussione le mozioni potranno essere riformulate o accorpate ad altre solo con il consenso del proponente o, in caso di proposta collettiva, a maggioranza dei proponenti. In tal caso il proponente dissenziente con la modifica potrà ritirare la propria adesione alla mozione così come modificata e, se lo desidera, potrà mantenere quella originaria.
Le mozioni potranno essere ritirate dal proponente o dai proponenti all'unanimità, in caso di proposta collettiva, in qualsiasi momento purché precedente la relativa votazione.

Art. 7 Comitato Esecutivo

1. Oltre a quanto previsto all'art. 13 dello Statuto, spetta al Comitato Esecutivo di:

- a) curare la gestione del patrimonio dell'Associazione;
- b) curare la gestione ordinaria e straordinaria dei programmi dell'Associazione, anche affidando ad alcuni suoi componenti la supervisione di settori specifici.
- c) supervisionare i rapporti con gli enti finanziatori e i partners dei progetti di sviluppo e di educazione alla cittadinanza mondiale e di ogni altra iniziativa e attività dell'Associazione;
- d) implementare la struttura organizzativa e il relativo organico dell'attività associativa e vigilare sul loro corretto funzionamento;
- e) approvare le linee guida e le procedure fondamentali per il funzionamento delle diverse aree di attività dell'Associazione;
- f) supervisionare tutte le iniziative editoriali, mediatiche e di comunicazione dell'Associazione;
- g) contribuire, nella sua fase preparatoria, alla predisposizione della Relazione annuale, che il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) elaborare un documento di pianificazione strategica pluriennale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- i) approvare i regolamenti dell'Associazione e le relative modifiche e sottoporli alla prima riunione dell'Assemblea dei Soci per la relativa ratifica.

2. Ciascun membro del Comitato Esecutivo deve essere informato di ogni attività svolta da qualunque altro membro dello stesso.

3. Il Comitato Esecutivo deve tenere almeno dieci sedute all'anno in presenza, su calendario prefissato annualmente e, comunque, si riunisce ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o lo richiedano almeno tre suoi componenti. Altre riunioni possono essere realizzate anche in teleconferenza e con questa modalità è possibile anche il voto deliberativo.

Gli ordini del giorno delle sedute devono essere comunicati almeno sette giorni prima delle stesse, con la specifica indicazione degli argomenti di carattere ordinario e degli argomenti di carattere straordinario.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, da redigersi sinteticamente, sotto la disciplina del Presidente, da uno dei componenti con funzioni di Segretario/a verbalizzante, da individuarsi all'inizio della riunione. Il verbale deve essere redatto letto e approvato seduta stante. Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del Segretario e del Presidente in ogni sua pagina e viene trascritto su apposito libro, da conservarsi presso la sede dell'Associazione dove ciascun socio può consultarlo con richiesta motivata e autorizzazione scritta del Presidente.

Terminate le operazioni sopra indicate il verbale assume efficacia, costituisce garanzia di tutela giurisdizionale nonché memoria storica.

Di norma le deliberazioni sono adottate a voto palese, in ogni caso sono assunte a scrutinio segreto quelle che riguardino direttamente persone fisiche o su richiesta di un componente che raccolga la maggioranza dei presenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nessuno può partecipare alla discussione né alle deliberazioni su questioni che lo riguardino.

4. I membri del Comitato esecutivo hanno diritto a una indennità annuale di carica fissata annualmente dall'Assemblea dei Soci.

5. Nessun membro del Comitato esecutivo potrà instaurare con l'Associazione rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, o contrattuali in genere, a pena di decadenza dalla carica.

Art. 8 Presidente

1. Oltre a quanto previsto all'art. 14 dello Statuto, spetta al Presidente:

- a) il coordinamento e la promozione dell'intera attività dell'Associazione, sia a livello nazionale che locale;
- b) la cura dei rapporti interni dell'Associazione;
- c) la responsabilità dei rapporti esterni dell'Associazione;
- d) l'elaborazione della relazione annuale sullo stato dell'Associazione, in collaborazione col Comitato Esecutivo, da sottoporre all'Assemblea;
- e) la responsabilità della comunicazione esterna e interna dell'Associazione.

2. Nei casi di necessità e urgenza, il Presidente può esercitare poteri spettanti al Comitato Esecutivo, previa consultazione di ciascuno dei suoi componenti e salva ratifica del suo operato da parte dell'organo collegiale alla prima seduta successiva. Per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione rientranti nell'ambito della programmazione annuale già approvata può esercitare poteri spettanti al Comitato Esecutivo, previo coinvolgimento del Tesoriere per la verifica degli stessi sotto l'aspetto finanziario e con successiva condivisione con l'intero Comitato Esecutivo alla prima seduta utile.

3. Il Presidente può conferire deleghe a Vicepresidenti in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto.

4. Al fine di adempiere alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, il Presidente mantiene costanti e assidui rapporti con i Soci nonché con i Partecipanti Volontari ed i Presidi Territoriali, impiegando ogni mezzo utile al riguardo, soprattutto mediante periodiche visite a questi ultimi.

Art. 9 Vicepresidenti

1. Entrambi i Vicepresidenti esercitano, in via disgiunta fra loro, le deleghe ricevute, anche in via permanente, dal Presidente e sostituiscono il medesimo con pieni poteri in caso di impedimento o di assenza.

2. La funzione di presidenza vicaria degli organi collegiali è assunta dal Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei Soci, al quale spetta altresì ogni altra decisione in sede di sostituzione del Presidente.

3. Il Presidente deve informare il Comitato Esecutivo in maniera dettagliata, alla sua prima seduta successiva, dell'attribuzione ai Vicepresidenti delle deleghe di cui al primo comma.

4. Il Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei partecipanti Volontari collabora con il Presidente nel mantenimento dei rapporti con i Partecipanti Volontari e con i Presidi Territoriali.

Art. 10 Tesoriere

1. Il Tesoriere, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, sovrintende agli adempimenti in materia amministrativa, legale, contabile e fiscale relativi all'Associazione e a tutte le sue attività nonché all'assistenza dei Soci, dei Partecipanti Volontari e dei Presidi territoriali nei medesimi ambiti.

2. Il Tesoriere opera in stretta collaborazione con il Comitato Esecutivo e il Direttore Amministrativo e del Personale; quest'ultimo è tenuto a fornire al Tesoriere ogni informazione necessaria o opportuna per l'espletamento delle sue mansioni.

3. Il Presidente deve informare il Comitato Esecutivo in maniera dettagliata, alla sua prima seduta successiva, dell'attribuzione al Tesoriere di deleghe ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello Statuto.

4. Operativamente il Tesoriere, tra l'altro:

4.1 controlla l'eticità delle operazioni economico/finanziarie in linea nell'ambito di quanto previsto da eventuali codici di comportamento approvati dai soci;

4.2 autorizza i pagamenti che gli vengono sottoposti dal Direttore Amministrativo;

4.3 dispone l'invio di richieste di pagamento delle quote associative annuali e delle eventuali quote integrative ai soci nonché l'invio di solleciti ai soci in mora con il pagamento delle stesse o qualsiasi partita di credito dell'Associazione;

4.4 si accerta che vengano adempiuti nei termini di legge gli obblighi legali, amministrativi, contabili, fiscali, tributari, previdenziali previsti dall'ordinamento.

4.5 incontra trimestralmente il Direttore Amministrativo e del Personale per valutare la corretta tenuta delle registrazioni contabili attraverso la misura degli estratti mensili dei diversi conti di gestione.

4.6 controlla trimestralmente la situazione dei conti e sottopone al Comitato Esecutivo eventuali provvedimenti correttivi o modifiche da apportare.

4.7 convoca semestralmente il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico per la verifica del rispetto delle procedure amministrative.

Art. 11 Collegio dei Revisori o Revisore Unico

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto l'Associazione si dota di un Collegio dei Revisori o, in alternativa e per decisione dell'Assemblea dei Soci, di un Revisore unico.

Il/i Revisore/i sono investiti di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

2. A miglior precisazione e completamento di quanto indicato nello Statuto, competono loro le seguenti verifiche:

- adeguatezza dell'impianto contabile e dell'organizzazione;

- rispetto dei principi contabili di congruità, inerenza e documentabilità;

- idoneità del bilancio a rappresentare correttamente la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente.

3. Il/i Revisore/i non possono ricoprire alcuna altra carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione.

4. In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età (tra coloro che risultano essere stati designati dalla medesima Assemblea, dei Soci o dei Partecipanti Volontari), che resta in carica fino alla successiva competente Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione del/i e/ Revisore/i Effettivo/i e Supplente/i mancanti.

Nel caso di composizione collegiale i nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se invece con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio deve essere convocata immediatamente l'Assemblea competente / le Assemblee onde provvedere all'integrazione del Collegio medesimo.

5. Il Collegio dei Revisori redige per l'Assemblea ordinaria dei Soci una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio.

6. Spetta ai componenti del Collegio / al Revisore unico un rimborso spese e diaria deliberati dall'Assemblea dei Soci.

CAPO IV PROFILI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI

Art. 12 Struttura organizzativa dello staff

1. La struttura organizzativa di VIS è "a matrice" e si sviluppa in due Macro-aree: "Programmi" e "Amministrazione e Personale", ognuna delle quali è coordinata da un direttore, rispettivamente "Direttore Programmi" e "Direttore amministrativo e del Personale", nell'ambito delle linee dettate dagli organi sociali di VIS e delle direttive del Comitato esecutivo e nella cornice della programmazione annuale approvata da detto organo.

2. I Direttori devono riunirsi periodicamente onde garantire scambio, condivisione e collaborazione continui. Essi possono essere invitati a partecipare alle sedute degli organi collegiali (senza diritto di voto).

3. Il Comitato Esecutivo approva linee guida e procedure fondamentali per il funzionamento delle diverse aree di attività.

Art. 13 Volontari Internazionali ed operatori per lo sviluppo

1. Per la realizzazione della propria mission VIS si avvale di personale espatriato, costituito da persone che si inseriscono nei progetti di sviluppo con le loro competenze umane e professionali e che lavorano in sinergia con i *partner* dell'organismo e con il personale locale per lo sviluppo umano della popolazione beneficiaria del progetto.

2. In linea con la nuova legge per la cooperazione internazionale (L. 125/2014) il VIS inquadra coloro che prestano servizio nei suoi progetti di cooperazione internazionale nelle seguenti figure professionali:

- Volontari internazionali: persone che offrono la propria professionalità, per scelta vocazionale, a titolo gratuito, a fronte di un rimborso spese (con limite massimo fissato dalla legge sulla cooperazione 125/2014 e con stipula di accordo di volontariato) o come servizio civile.

- Operatori per lo sviluppo: figure professionali che instaurano con l'organismo un rapporto di lavoro;

3. Nel rispetto di quanto sopra il Comitato Esecutivo approva linee guida e procedure che regolano la selezione, formazione e gestione delle risorse umane.

Art. 14 Programmi e interventi dell'organismo

1. Il Comitato Esecutivo supervisiona che nell'elaborazione, gestione e valutazione dei programmi e degli interventi dell'organismo sia garantita la congruità con la pianificazione strategica pluriennale.

2. Per i progetti di cooperazione verifica che siano adottati i seguenti criteri:

a) che preferibilmente un ramo della Famiglia Salesiana assuma il ruolo di controparte nella realizzazione del progetto;

b) qualora la controparte sia un'Ispettorato dei Salesiani di Don Bosco che il progetto sia voluto e approvato dal Superiore dell'Ispettorato interessata;

c) assegnare priorità ai progetti che prevedono la presenza di volontari internazionali o operatori per lo sviluppo.

3. Nel rispetto di quanto sopra il Comitato Esecutivo approva linee guida e procedure su elaborazione, gestione e valutazione dei programmi e interventi dell'organismo.

Art. 15 Convenzioni

1. Le Convenzioni, di cui all'art.18 dello Statuto, sono predisposte e deliberate dal Comitato Esecutivo e stipulate con i Soci e/o con i Partecipanti Volontari (anche costituiti in presidio) per la predisposizione e realizzazione di progetti operativi locali, anche con finanziamento pubblico e/o di

progetti in Paesi esteri e, comunque, per consentire ai medesimi soggetti di collaborare direttamente a detti progetti.

2. Dette Convenzioni sono stipulate dal Presidente di VIS o da suo delegato, da una parte, e dai legali rappresentanti degli enti Soci / Partecipanti Volontari o dai Soci / Partecipanti volontari persone fisiche, dall'altra parte.

3. Le Convenzioni devono prevedere espressamente e specificatamente le reciproche responsabilità delle parti nella predisposizione e realizzazione dei progetti cui si riferiscono nonché la durata delle medesime, salva la possibilità di rinnovo-

Nell'ambito di una convenzione il Presidente di VIS può conferire a un Socio / Partecipante Volontario (o legale rappresentante di Partecipante Volontario Ente) una procura ad agire anche in nome e per conto di VIS, per una durata predeterminata espressamente, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, che determinerà anche l'ampiezza di attribuzioni.

4. Ai fini della delibera di cui al comma 1, il Presidente deve informare tempestivamente il Comitato Esecutivo dell'inizio di ogni trattativa per la stipula delle Convenzioni.

5. Prima della delibera il Presidente deve illustrare al Comitato Esecutivo ogni aspetto e implicazione della *stipulanda* intesa e il Tesoriere deve acclarare i profili finanziari della stessa. A tali scopi può essere invitato a relazionare al Comitato Esecutivo un rappresentante della "controparte", anche se non è componente di detto organo sociale.

Art. 16 Presidi

1. I Partecipanti Volontari Enti e gruppi informali possono chiedere di essere autorizzati dal Comitato Esecutivo a operare come Presidi VIS.

2. Il Presidio VIS si impegna non solo al rispetto e attuazione delle previsioni stabilite in capo ai Partecipanti Volontari, ma si obbliga formalmente e in pubblico a condurre iniziative e azioni sul proprio territorio di riferimento (o nel proprio ambito settoriale) a determinate condizioni:

- organizzare le iniziative previste nel piano di coordinamento territoriale nazionale approvato dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari;
- operare nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza e tracciabilità;
- rispettare statuto, regolamenti, linee guida e codici di comportamento approvati dagli organi sociali di VIS;
- operare ricercando sempre il dialogo e la sinergia operativa con l'Animazione Missionaria dell'Ispettorato Salesiano locale, astenendosi dall'organizzare eventi / attività che possano individuarsi come concorrenziali con quelle dell'Animazione Missionaria stessa;
- promuovere e/o fruire delle opportunità formative / di aggiornamento specificatamente organizzate / promosse dalla sede nazionale VIS;
- promuovere al pubblico il VIS e le sue attività ed esibire / rendere disponibile nella propria sede il relativo materiale informativo;
- impiegare in tutte le proprie attività e nei relativi materiali il logo e l'immagine coordinata previsti per il Presidio VIS nel proprio materiale informativo, sul proprio sito e sui social network: il logo e l'immagine coordinata "Presidio VIS" rappresentano un segno di appartenenza, collaborazione fattiva e qualificata, garanzia di un certo modo di operare;
- scambiare esperienze, know how, contatti e relazioni con la sede nazionale, le altre sedi operativi e gli altri presidi;
- informare previamente la sede nazionale di tutte le iniziative di presidio e presentare resoconto delle stesse;
- tenere i rapporti con il Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari e con la persona dello staff indicata come referente per i Presidi;
- riscontrare ogni richiesta di informazioni, chiarimenti ed aggiornamenti sulle attività di presidio provenienti dal Comitato Esecutivo;
- rendersi disponibile per ogni controllo e verifica che dovessero essere disposti in merito all'osservanza di quanto sopra.

3. Il Partecipante Volontario autorizzato a operare come Presidio VIS ha specularmente diritto a:

- ricevere supporto e assistenza dalla sede nazionale per portare avanti le attività di presidio;
- ricevere tempestivamente materiale informativo di VIS ed ogni nuova pubblicazione in quantità sufficiente per la distribuzione sul territorio;
- ricevere informazioni tempestive su tematiche rilevanti per i Presidi nonché formazione specifica;
- far accedere i propri aderenti in maniera agevolata a tutte proposte formative di VIS aperte al pubblico;
- ricevere credenziali di accesso alla piattaforma dedicata ai Presidi;
- impiegare il logo e l'immagine coordinata previsti per il Presidio VIS.

4. La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Comitato Esecutivo e contenere specifica sottoscrizione degli impegni e obblighi sopra elencati e comunque accettazione espressa del presente articolo di regolamento.

5. Gli Enti autorizzati ad operare come Presidi inviano annualmente al Comitato Esecutivo, per il tramite del Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari, una relazione dettagliata delle attività svolte in tempo utile per l'Assemblea dei Partecipanti Volontari di novembre.

6. Il Comitato Esecutivo può procedere unilateralmente alla sospensione o revoca, anche con effetto immediato, dell'autorizzazione a operare come presidio VIS in caso di inosservanza a quanto sopra così come il singolo Partecipante Volontario potrà recedere da questa qualità.

7. Gli Enti autorizzati a operare come Presidi VIS mantengono la loro piena autonomia amministrativa, operativa, economica e finanziaria e restano unici responsabili delle attività dagli stessi organizzate.

Art. 17 Regolamenti

1. L'organizzazione e le attività associative sono disciplinate da regolamenti deliberati dal Comitato Esecutivo e ratificati alla prima riunione dall'Assemblea dei Soci, a integrazione e specificazione di quanto già previsto dallo Statuto.

2. In caso di eventuale contrasto tra le norme dei regolamenti e lo Statuto prevarranno le previsioni statutarie.